

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di L'Aquila

riunita in camera di consiglio nelle persone dei
sottoindicati Magistrati:

dott. Giuseppe Iannaccone Presidente relatore

dott. Carla Ciofani Consigliere

dott. Andrea Dell'Orso Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. 87\2019
R.G.C.A., promossa dalla

s.r.l. SMAD, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio
Verini,
APPELLANTE


e la s.r.l. Angelo De Cesaris, rappresentata e difesa
dall'avv. Maurizio Cassano,
APPELLATA

contro la sentenza n. 71\2018, resa dal Tribunale
di Chieti il 12\6\2018.

Conclusioni appellante:

*“Voglia L'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis
rejectis, in parziale riforma della sentenza n.
71/2018 emessa dal Tribunale di Ortona:*





1. *in via pregiudiziale, dichiarare nullo e comunque invalido il d.i. opposto, affermando la giurisdizione, o altrimenti la competenza, arbitrale, secondo la previsione dell'art. 28 del contratto sottoscritto dalle parti;*

2. *nel merito, in caso di mancato accoglimento della precedente domanda, accertare i fatti come dedotti nell'atto di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza gravata decurtando dall'importo riconosciuto come dovuto all'appaltatrice dal primo giudice, l'importo di euro 20.275,34.*

Con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio”.

Conclusioni appellata:


Voglia l'On.le Corte d'Appello adita

- In via preliminare, rigettare la formulata eccezione inerente la giurisdizione o altrimenti la competenza arbitrale e di conseguenza confermare la piena validità del decreto ingiuntivo opposto.

- Nel merito, in via principale, rigettare, comunque, l'appello ex adverso proposto e le domande tutte in esso formulate, perché completamente destituite di fondamento oltre che non provate, confermando integralmente la sentenza di primo grado, per tutte le ulteriori ragioni esposte nella narrativa del presente atto;

- in via gradata, salvo gravame, accogliere, ove occorra anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., ogni altra domanda, eccezione, deduzione e richiesta, anche istruttoria, formulate dall'odierno esponente in primo grado e qui da intendersi per





integralmente riportate, trascritte ed espressamente riproposte;

- condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre, al rimborso delle spese generali, IVA e CAP come per legge.

Svolgimento del processo e motivi della decisione.


1.1) In primo grado la s.r.l. Angelo De Cesaris –sulla premessa d’aver eseguito dei lavori che le erano stati commessi in appalto dalla s.r.l. SMAD, e di non avere ricevuto il pagamento del prezzo- ha ottenuto dal Tribunale di Chieti un decreto ingiuntivo, di condanna della SMAD al pagamento della somma di € 107.238,06.

1.2) La SMAD ha proposto opposizione, deducendo preliminarmente che le parti, col contratto, avevano stabilito che tutte le inerenti controversie sarebbero state devolute ad arbitri.

1.3) Mentre nel merito ha lamentato l’esistenza di vizi dell’opera, l’errata contabilizzazione di alcuni lavori e l’esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle stabilite, che non erano state autorizzate da essa committente.

1.4) La De Cesaris ha chiesto il rigetto dell’opposizione, che è stata invece parzialmente accolta: più in particolare il Tribunale, dopo avere respinto l’eccezione di difetto di competenza, ha accertato, a mezzo di una c.t.u., l’esistenza di alcuni difetti e l’errata contabilizzazione di alcuni lavori: per cui ha revocato il decreto ingiuntivo, ha quantificato la somma dovuta in € 90.931,96, ed ha condannato la SMAD al relativo pagamento, da cui





avrebbero dovuto essere detratti gl'importi (€ 75.000) che l'opponente aveva versato nel corso del giudizio di primo grado.

2.1) Con l'appello la SMAD reitera l'eccezione di difetto di competenza: ed a tale fine rileva che il Tribunale l'ha respinta perché il contratto, dopo avere devoluto tutte le controversie ad arbitri (individuandolo nella Camera di Commercio di Chieti), conteneva l'ulteriore previsione che le parti avrebbero potuto adire anche il Tribunale del luogo in cui la SMAD aveva sede.


2.2) Sicchè, secondo il primo Giudice, dal negozio non emergeva, in maniera certa ed univoca, la volontà delle parti di deferire agli arbitri, in via esclusiva, tutte le controversie nascenti dal contratto.

2.3) L'appellante ricorda, in contrario, che l'art. 808 quater c.p.c. stabilisce che, nel dubbio, la convenzione di arbitrato si estende a tutte le controversie derivanti dal contratto; e spiega che la clausola doveva essere interpretata nel senso che al Tribunale ordinario restavano devolute soltanto le cause che non possono essere giudicate da arbitri, come ad esempio i ricorsi per decreto ingiuntivo, o quelli volti ad ottenere un provvedimento di sequestro.

2.4) Per cui la parte poteva, sì, ottenere il decreto ingiuntivo, ma una volta proposta l'opposizione, e sollevata l'eccezione d'incompetenza, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza, e revocare il decreto.

2.5) Lamenta, infine, che l'interpretazione data dal Tribunale si pone anche in contrasto con le





disposizioni ermeneutiche di cui agli artt. 1367 e 1363 c.c.

3.1) Col secondo motivo di gravame la SMAD ribadisce che l'appaltatore aveva chiesto il pagamento di lavorazioni ulteriori rispetto a quelle effettivamente eseguite; che il Tribunale aveva disposto una c.t.u., e l'esperto aveva confermato non essere dovuta una parte del prezzo.

3.2) Aggiunge che l'esperto aveva pure riferito di non essere in grado di verificare l'effettiva quantità di alcune lavorazioni, per non essergli stata consegnata l'inerente documentazione progettuale.


3.3) Ed una volta che di tale prova era onerato l'appaltatore, era errata la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto invece dovuto il pagamento di opere ulteriori, rispetto a quelle che essa committente aveva riconosciuto.

3.4) Da ultimo, analoghe considerazioni riguardavano i lavori extra contratto, a loro volta rimasti sforniti di prova in relazione alle inerenti quantità; lavori in relazione ai quali, peraltro, l'appaltatore non aveva neppure inteso applicare lo sconto (pattuito col contratto) del 12%, asserendo che l'accordo riguardava soltanto le opere concordate con quello stesso documento, e non anche quelle ulteriori.

3.5) La società appellata ha chiesto il rigetto del gravame, e l'istanza va condivisa.

4.1) In relazione al primo motivo di gravame occorre considerare che l'art. 28 del contratto stabiliva che: *“tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di Chieti*





e risolte secondo il regolamento di conciliazione dalla stessa adottato.

Qualora le parti intendano adire l'Autorità giudiziaria ordinaria, il foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo della SMAD s.r.l., inderogabile ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. U, D. Lgs. 206\200554”.


4.2) Come si vede, dal contenuto della clausola emerge, in maniera espressa ed univoca, la volontà delle parti di rimettere all'attore la scelta del Giudice a cui sottoporre la controversia, limitandosi ad individuare nella Camera di Commercio di Chieti, l'arbitro, ed il foro della “residenza” della SMAD, nel caso in cui l'attore avesse invece inteso rivolgersi al Giudice ordinario.

4.3) La De Angelis ha poi scelto di rivolgersi al Giudice ordinario, e si è uniformata alla previsione negoziale, rivolgendosi a quello della sede della SMAD.

4.4) Per cui, a fronte di una previsione negoziale non equivoca, risulta infondato il motivo di gravame, ed ultroneo il riferimento ai criteri d'interpretazione del contratto (artt. 808 quater c.p.c. e 1367 e 1363 c.c.) richiamati dall'appellante.

5.1) In relazione al secondo motivo di appello occorre invece considerare che le difese oggi poste a sostegno del gravame erano già state sollevate in primo grado, dal consulente di parte della SMAD; ed il c.t.u. ha poi fornito risposta puntuale ed argomentata a quei rilievi, supportandola con fotografie e specificando i criteri di calcolo che aveva di volta in volta adottato: per cui questa Corte ritiene di dover condividere quelle risposte.






5.2) A ciò deve aggiungersi che il progetto, di norma, dev'essere redatto dal committente, che è perciò onerato della relativa esibizione.

5.3) Ed infine, pare dirimente la circostanza che la committente, durante l'esecuzione dei lavori, non risulta avere mai espresso riserve, ha sottoscritto i SAL, e dopo la conclusione dei lavori le parti hanno pure redatto una relazione di collaudo –che si è svolta nel contraddittorio delle parti, e con la partecipazione del direttore dei lavori, nominato proprio dalla SMAD- dal cui contenuto, ancora una volta, non emergono rilievi, contestazioni o riconoscimento di vizi: a dimostrazione della pretestuosità delle doglianze sollevate dalla SMAD.

5.4) Quanto, poi, alla richiesta di applicazione dello sconto anche ai lavori extra contratto, deve ritenersi che quella previsione, contenuta nel contratto di appalto, debba essere riferita alle sole opere ed ai prezzi che le parti avevano pattuito contestualmente, e non può estendersi anche a lavori ulteriori, il cui prezzo non è dato sapere come sia stato formato, e che, comunque, è stato ritenuto congruo dal c.t.u..

5.5) Per cui l'appello va respinto, con aggravio delle spese; e trova pure applicazione l'art. 1 comma 17 della l. 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n. 115\2002 mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo





unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla s.r.l. SMAD contro la sentenza n. 71\2018, resa dal Tribunale di Chieti il 12\6\2018, nei confronti della s.r.l. Angelo De Cesaris, così provvede:

respinge l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado, liquidate in complessivi € 10.000, oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura del 15%;

dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento d'un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione. Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 1\2\2022.

Il Presidente estensore

Arbitrato.it

